


**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CASSONETTO 2000 LITRI
CON COPERCHIO BASCULANTE PER
RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO
A SCARICO BILATERALE**

Cig 55529295F8



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE	3
2 PARTI CONTRATTUALI.	3
3 MODALITA', DURATA DELL'APPALTO E TERMINI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE - LUOGO DI CONSEGNA E MODALITA'	3
3.1 TEMPISTICA DELLE CONSEGNE	3
3.2 PRECISAZIONI SULLA DURATA DELL'APPALTO	3
4 COLLAUDO, ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E GARANZIE TECNICHE CONSEGNA	3
4.1 VERIFICA ALLA CONSEGNA	4
4.2 COLLAUDO	4
4.3 ESITO DEL COLLAUDO	4
4.4 GARANZIA	4
4.5 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5
5 GARANZIA DEFINITIVA	5
6 ONERI DELL'APPALTATORE	5
7 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA	6
8 PAGAMENTI	7
9 PENALI	7
10 RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E RESPONSABILITA'	8
11 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO	8
12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO	8
13 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI.	9
14 DOMICILIO CONTRATTUALE.	9
15 RINVIO AD ALTRE NORME	10



1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

1. L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cassonetti in PE-HD 2000 litri con coperchio basculante per raccolta rifiuto organico a scarico bilaterale, secondo le tipologie, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche indicate nel Capitolato Tecnico.
2. La fornitura di cui all'oggetto potrà essere richiesta nel corso di tre anni dalla stipula del contratto, per un importo massimo di € 195.200,00 IVA esclusa.
3. A.E.R. si riserva di non procedere ad alcun acquisto.

2 PARTI CONTRATTUALI.

1. Nel presente Capitolato Speciale, AER S.p.A. è indicata anche solo come AER o Appaltante e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto anche solo Appaltatore.
2. Si forniscono i seguenti dati attuali dell'Appaltante:
 - ✓ Sede legale ed amministrativa: Via Marconi 2Bis, 50068 Rufina (FI); P. IVA e C.F. 01388690487;
 - ✓ Sito internet: www.aerweb.it;
 - ✓ Ufficio Organi e Acquisti, tel. 055.83956308; fax 055.8399435.

3 MODALITA', DURATA DELL'APPALTO E TERMINI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE - LUOGO DI CONSEGNA E MODALITA'

1. La consegna deve essere eseguita, a cura e spese dell'Aggiudicatario, o presso il Magazzino della Valdisieve presso l'Impianto "I Cipressi" nel comune della Rufina S.S. 67 Tosco Romagnola Loc. Selvapiana 2 bis, oppure presso la sede del Valdarno s.s. 69 aretina loc. la Massa comune di Incisa Val d'Arno.
2. La movimentazione e scarico della merce a terra avverrà a cura di AER con propri mezzi (muletto) e personale.
3. La consegna della merce deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
4. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare, almeno 48h prima, la data esatta della consegna del materiale al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi AER.
5. Ai fini della consegna del materiale l'Aggiudicatario si obbliga al rispetto dell'informativa sulla sicurezza allegato alla presente.
6. I contenitori dovranno essere già montati.

3.1 TEMPISTICA DELLE CONSEGNE

1. La consegna dovrà avvenire almeno entro 30 gg dalla data effettiva dell'ordine e comunque nei termini indicati nell'offerta.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna indicati nell'offerta, si rimanda all'art.9 del presente Capitolato Speciale di Appalto per l'applicazione delle penali.

3.2 PRECISAZIONI SULLA DURATA DELL'APPALTO

1. Come anticipato nei commi precedenti, la durata dell'appalto è stabilita dalla stipula del contratto fino alla data dell'ultima consegna del materiale e comunque per un massimo di tre anni.
2. Si ricorda ai concorrenti che la fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di servizio pubblico pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

4 COLLAUDO, ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E GARANZIE TECNICHE CONSEGNA

1. La fornitura deve essere consegnata nuova di fabbrica, perfettamente funzionante all'uso al quale è adibita, integra, completa di ogni sua parte ed in perfetta conformità a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.



4.1 VERIFICA ALLA CONSEGNA

1. Al momento della consegna della fornitura dei contenitori, sarà effettuato da parte degli addetti (incaricati dal responsabile del procedimento) un primo controllo sulla regolarità della consegna.
2. Gli addetti controlleranno che:
 - a) I contenitori siano nuovi di fabbrica, integri e che non presentino, già ad un mero esame sommario, difetti/imperfezioni/difformità evidenti che rendano il contenitore inidoneo all'uso;
 - b) I colli (e di conseguenza il numero dei contenitori) siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
 - c) Che il numero di contenitori consegnati corrisponda a quanto ordinato. In caso di discordanza, AER ha la facoltà di rifiutare la fornitura e di applicare le penali per i giorni di ritardo nella consegna.
3. Nel caso in cui si riscontrino una delle ipotesi sopra elencate o per altre ragioni di irricevibilità della merce, AER si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso AER si riserva la possibilità di applicare le penalità previste per i casi di ritardata consegna.

4.2 COLLAUDO

1. Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna, la firma dell'addetto a ciò preposto all'atto della consegna, non implicherà l'accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente. Nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, AER si riserva infatti la facoltà di eseguire il COLLAUDO della merce fornita eseguendo tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni, al fine di verificare che le dimensioni, la funzionalità meccanica, la qualità della merce sia corrispondente alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 1 del presente Capitolato. Il collaudo comprenderà inoltre una verifica operativa.

4.3 ESITO DEL COLLAUDO

1. In assenza di contestazioni scritte da parte di AER circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da AER, senza necessità di alcuna formalità. Del collaudo negativo AER ne dà comunicazione scritta via fax.
2. In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, i contenitori forniti presentano parti difettose, rotte o guaste o, parimenti, non sono rispondenti alle caratteristiche, specifiche e qualità richieste nel Capitolato, AER si riserva di:
 - a) richiedere al fornitore la sostituzione della merce: l'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo. In tal caso AER, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 9. Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, AER si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12 e la facoltà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/06. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art. 9;
 - b) trattenere i contenitori nello stato in cui si trovano, praticando una congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalla legge.

4.4 GARANZIA

1. I contenitori devono avere una garanzia minima di 12 mesi dalla consegna.



4.5 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà redatto da AER, dopo i controlli sopra indicati, entro 3 mesi dalla fornitura.

5 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario deve costituire la garanzia fidejussoria secondo quanto previsto all'art.113 c.1 D.Lgs. 163/06. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AER.
2. La garanzia definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto tra le parti.
3. In ogni caso competerà a AER un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fidejussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, AER dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario deve immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

6 ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve garantire la qualità della merce oggetto della fornitura e sostituire interamente a sue spese tutti i pezzi stessi che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano gli articoli 9 e 12 del presente Capitolato.
2. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto prodotto in sede di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.
3. Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui integralmente si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. L'Appaltatore riconosce altresì di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
4. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata dall'Appaltante e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'Appaltante sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione all'Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta dell'Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'Appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.



5. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di AER e di indennizzo da parte della stessa.
6. In adempimento all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, AER allega ai documenti di gara l'Informativa Rischi al fine di:
 - a) informare l'azienda fornitrice sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da AER nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
 - b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
 - c) Eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento della fornitura prevista.
7. E' onere dell'Appaltatore visionare tale documento e, prima dell'inizio della fornitura, fornire a AER, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un Modulo contenente *"informazioni della Ditta affidataria o del lavoratore autonomo relativo ai rischi trasmissibili che possono essere introdotti dalla Ditta affidataria nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto"*. In seguito alla consegna della documentazione predetta, sarà redatto e condiviso un unico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali definitivo (DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavori compiuti dalle varie ditte. La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere per presa visione, condivisione ed accettazione tale documento e dovrà applicare le misure di prevenzione protezione e coordinamento in esso previste. Tale documento sarà allegato al contratto. Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel DUVRI dovrà essere tempestivamente comunicata a AER e darà luogo ad un aggiornamento del DUVRI.
8. L'appaltatore si assume altresì l'onere, a proprie spese ed a propria piena responsabilità, di:
 - a) Formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
 - b) Controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatore ha definito in materia;
 - c) Disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) Curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) Informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
9. Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e AUSL.

7 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo si impegna:
 - a) ad utilizzare uno o più conti correnti, presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto;
 - b) a comunicare a AER -Ufficio Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla precedente lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - c) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi,



un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

8 PAGAMENTI

1. I pagamenti avvengono previa emissione di specifica fattura a mezzo di bonifico bancario a 60 giorni data fattura.
2. Il pagamento è previsto a 60 gg in quanto AER prima dell'effettuazione del pagamento ha necessità di verificare la conformità del materiale; Tale verifica potrà essere effettuata solo a seguito del posizionamento dei cassoni sul territorio.
3. L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata a: acquisizione del DURC; all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
4. AER potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dalla Impresa a mezzo di lettera raccomandata a/r, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti dell'eventuale conguaglio.
5. Qualora AER riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni dei diritti dei lavoratori di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, la stessa si riserva il diritto insindacabile di trattenere dall'importo totale della fattura i corrispettivi dovuti, sino a quando non venga accertato dagli enti preposti che sia stato corrisposto il dovuto.
6. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione della fattura e la sua effettiva emissione e messa a disposizione per la liquidazione.
7. E' facoltà di AER compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare per gli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 9 (penali) presente Capitolato.
8. AER si riserva altresì la facoltà, in caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato, delle Specifiche Tecniche o dalle disposizioni di legge da parte dell'Appaltatore, di sospendere i pagamenti a proprio insindacabile giudizio fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione prestata.

9 PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato e nel Contratto, AER si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:
 - a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 3.2 o nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente Capitolato, AER applicherà, senza necessità di messa in mora, per i primi tre giorni una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento) per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura mentre per i giorni successivi una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille) per ogni giorno solare lavorativo. Qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, AER si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni si esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs. 163/06;
 - b) in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art.4 (collaudo negativo) del presente Capitolato, AER applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 300,00 (euro trecento) per ogni giorno solare



lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 10 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; AER si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12.

- c) nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, AER si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità, rapportata alla percentuale di scostamento dai parametri richiesti (tenuto conto delle tolleranze) sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, AER si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione.
 - d) per ogni altra inadempienza non rientrante nelle fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00) Euro.
2. Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale. E' facoltà di AER detrarre l'importo della penalità dal compenso della fattura in pagamento o da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva.
 3. Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.
 4. AER non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite.
 5. L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltante per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell'Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

10 RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E RESPONSABILITA'

1. L'Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivanti da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e, più in generale, di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati. Si obbliga pertanto a sollevare AER da qualunque protesta, azione o molestia possa derivare a terzi, con esclusione di AER dal giudizio e con rivalsa di tutte le eventuali spese conseguenti all'instaurazione della lite.

11 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

1. Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 D.Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 12 del presente Capitolato.

12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

1. La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata da AER senza necessità di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 c.c. né di altre formalità, nei seguenti casi:
 - a) Cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;




- b) Di frode dell'Aggiudicatario (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna del materiale in parola);
 - c) Violazione del divieto di cessione del contratto o del credito di cui all'art. 11 del presente Capitolato in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal contratto;
 - d) Revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - e) Violazione del rispetto delle norme in materia di sicurezza;
 - f) Quando, ai sensi dell'art. 9, il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di fornitura sia pari o superiore a 10 (dieci) giorni;
 - g) quando, ai sensi dell'art. 9, il ritardo nella restituzione della fornitura sia pari o superiore a 10 (dieci) giorni;
 - h) quando, ai sensi dell'art. 9, la fornitura presenti vizi e/o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato gravi e di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Appaltante ed Aggiudicatario;
 - i) l'Aggiudicatario non intenda sottostare alle penali previste dall'articolo 9 del presente Capitolato;
 - j) grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
 - k) in tutti gli altri casi specifici previsti nel presente Capitolato Speciale di appalto, nel disciplinare di gara e nel Bando.
2. A seguito della risoluzione del contratto, AER provvederà all'affidamento dell'appalto ad altro
 3. operatore economico addebitando all'Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali altri ed ulteriori danni, compresi eventuali danni anche di immagine.
 4. AER si riserva la facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario

13 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI.

1. Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Aggiudicatario. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da AER, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.
2. Ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, AER stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Aggiudicatario dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Aggiudicatario, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

14 DOMICILIO CONTRATTUALE.

1. Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Aggiudicatario la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede legale indicata negli atti di gara.
2. Eventuali variazioni dei dati inerenti all'Appaltante o l'Aggiudicatario devono essere tempestivamente comunicati via fax alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge.



15 RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alle norme del D.Lgs n. 163/2006 o, in subordine ed in quanto compatibile, con il Codice Civile o con ogni altra norma vigente.

